

CODICE ETICO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 21 della seduta del
18 ottobre 2024

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE

- 1.1 Finalità, principi ispiratori e fasi attuative
- 1.2 Codice Etico
- 1.3 Oggetto e scopi della "Fondazione"
- 1.4 Rispetto delle norme
- 1.5 Un approccio cooperativo verso gli interlocutori
- 1.6 Comportamenti non conformi ad etica
 - 1.6.1 Il valore della ricerca e l'etica della ricerca
- 1.7 Il valore della reputazione e dei doveri fiduciari
- 1.8 Il valore della reciprocità

2. PRINCIPI GENERALI

- 2.1 Imparzialità
 - 2.1.1 – I.S.G. (Indice Sviluppo di Genere) - sensibilità di genere
 - 2.1.2. – E.S.G. (Enviromental, Social, Governance)
- 2.2 Comportamento nella gestione delle attività - Conflitto di interessi
- 2.3 Riservatezza e utilizzo di informazioni
- 2.4 Rapporti con i Fondatori – Partecipanti e Sostenitori
- 2.5 Valore delle risorse
- 2.6 Equità e correttezza nell'esercizio dell'autorità
- 2.7 Integrità della persona
- 2.8 Trasparenza e completezza delle informazioni
- 2.9 Buona fede e accuratezza nell'esecuzione dei compiti e dei contratti
- 2.10 Qualità dei servizi
- 2.11 Concorrenza leale
- 2.12 Responsabilità verso la collettività
- 2.13 Sostenibilità ambientale

3. CRITERI DI CONDOTTA

Sezione I: Criteri di condotta in generale

- 3.1 Trattamento delle informazioni
- 3.2 Regali, omaggi e benefici
- 3.3 Comunicazione all'esterno

Sezione II: Criteri di condotta nelle relazioni con i ricercatori, dipendenti e i collaboratori

- 3.4 Selezione e gestione dei ricercatori
 - 3.4.1 Selezione del personale
- 3.5 Costituzione del rapporto di lavoro
- 3.6 Gestione del personale
 - 3.6.1 Valorizzazione e formazione delle risorse
 - 3.6.2 Gestione del tempo di lavoro dei collaboratori
 - 3.6.3 Coinvolgimento dei dipendenti e dei collaboratori
- 3.7 Interventi sull'organizzazione del lavoro
- 3.8 Sicurezza e salute
- 3.9 Tutela della privacy
- 3.10 Integrità e tutela della persona
- 3.11 Doveri dei dipendenti e dei collaboratori
 - 3.11.1 Gestione delle informazioni
 - 3.11.2 Conflitto di interessi
 - 3.11.3 Utilizzo dei beni della Fondazione
 - 3.11.4 Tracciabilità ed accesso alla rete informatica
 - 3.11.5 Trasparenza contabile
 - 3.11.6 Proprietà intellettuale e plagio

Sezione III: Criteri di condotta nelle relazioni con utenti/clienti

- 3.12 Imparzialità
- 3.13 I contratti e le comunicazioni agli utenti
- 3.14 Stile di comportamento dei ricercatori, dipendenti e dei collaboratori
- 3.15 Controllo della qualità
- 3.16 Coinvolgimento degli utenti e della clientela

Sezione IV: Criteri di condotta nelle relazioni con la collettività

- 3.17 Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali ed associazioni
- 3.18 Contributi e sponsorizzazioni
- 3.19 Rapporti con le istituzioni
- 3.20 Antitrust e organi regolatori

4. CONTROLLO INTERNO

5. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

6. VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO

7. DISPOSIZIONI FINALI

1. INTRODUZIONE

1.1 Finalità, principi ispiratori e fasi attuative

La Fondazione "Biotechnopolo di Siena" (di seguito denominata "Fondazione o FBS"), costituita ai sensi dell'art.1, commi da 945 a 950, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024*", ha personalità giuridica di diritto privato, risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione ed è soggetta alla disciplina di cui agli artt. 14 e seguenti del codice civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro, è dotata di autonomia statutaria, gestionale e ha durata illimitata; essa ha sede legale e operativa in Siena, ma può istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni e uffici in Italia e all'estero.

La Fondazione è stata istituita al fine di promuovere e sviluppare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle biotecnologie, nel campo delle scienze della vita, anche ai fini del contrasto alle pandemie.

La Fondazione svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico, di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi ai fini del contrasto alle pandemie.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono Membri Fondatori della Fondazione: il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'Università e della ricerca, il Ministero della salute e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, cui sono assegnati il compito di vigilare sul predetto ente, con particolare riferimento all'esame del bilancio della Fondazione e della relazione annuale concernente i risultati dell'attività svolta che la Fondazione trasmette ai medesimi Ministeri.

Per ciò che concerne la pianificazione, la gestione e il monitoraggio degli interventi nell'ambito delle funzioni di *Hub* antipandemico svolte dalla Fondazione, le stesse sono soggette alla esclusiva vigilanza del Ministero della Salute, cui la Fondazione relaziona con cadenza almeno semestrale in ordine agli obiettivi raggiunti e alle risorse impiegate e da programmare o da impiegare.

La Fondazione è assoggettata al controllo della Corte dei Conti nelle forme previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è attribuita ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità.

La Fondazione è consapevole di svolgere un ruolo rilevante rispetto al territorio, allo sviluppo economico e al benessere delle persone che lavorano o collaborano con l'Ente e della comunità in cui è presente.

La complessità delle situazioni in cui la Fondazione si trova a operare, le sfide dell'innalzamento del livello formativo e della ricerca, la necessità di tenere in considerazione le aspettative di tutti i legittimi portatori di interesse nei confronti dell'attività istituzionale ("Stakeholder"), rafforzano l'importanza di definire con chiarezza i valori e le responsabilità che la Fondazione riconosce, accetta, condivide e assume, contribuendo a costruire un futuro migliore per tutti.

Per questa ragione la Fondazione ha inteso predisporre un Codice Etico (di seguito "Codice"), la cui osservanza da parte degli amministratori, dei revisori, dei docenti, del management, dei dipendenti e dei collaboratori nonché di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente ("Destinatari"), ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, è di importanza fondamentale (anche ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e delle norme di contratto che disciplinano il rapporto con la Fondazione) per l'efficienza, l'affidabilità, la reputazione e la credibilità della Fondazione; fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo dell'Ente e per il miglioramento del contesto sociale in cui l'Ente medesimo opera.

Il Codice Etico esprime i principi ed i valori umani e civili cui si devono ispirare i comportamenti dei soggetti che compongono la Fondazione, qualifica la natura dell'operato dell'ente nel suo territorio di riferimento e

rappresenta il principale mezzo di diffusione della cultura dell'etica all'interno e all'esterno della propria struttura organizzativa.

FBS si impegna a promuovere la conoscenza del Codice da parte dei Destinatari e degli altri Stakeholder e il loro contributo costruttivo sui suoi principi e contenuti.

La Fondazione si impegna a tenere in considerazione i suggerimenti e le osservazioni che dovessero scaturire dagli Stakeholder, con l'obiettivo di confermare o integrare il Codice.

Inoltre, vigila con attenzione sull'osservanza del Codice, predisponendo adeguati strumenti e procedure di informazione, prevenzione e controllo e assicurando la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, se del caso, con azioni correttive.

Il presente documento, pertanto, costituisce il c.d. "Codice Etico" della Fondazione, ovvero le norme di comportamento che la stessa e tutti i suoi interlocutori sono tenuti a seguire per le attività espletate da FBS, al fine di prevenire e contrastare la commissione dei reati nonché di determinare la piena consapevolezza, in tutti coloro che operano in nome o per conto della Fondazione, di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione, la cui commissione è fortemente censurata.

Invero il rispetto della legge e dei regolamenti vigenti nel Paese costituisce per FBS un requisito indispensabile, una garanzia per la sua stabilità e per il suo sviluppo; un impegno comune al quale tutti i soggetti, indipendentemente dal ruolo ricoperto e dalle relative responsabilità, sono chiamati, uniformando il loro comportamento quotidiano.

FBS crede nel valore del lavoro e considera la legalità, la correttezza, l'onestà e la trasparenza presupposti imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici, produttivi, sociali.

Tutto ciò significa svolgere con dignità e dedizione i propri doveri, nel precipuo rispetto delle regole, mediante principi e valori condivisi, considerati da sempre il punto cardine della *mission* dell'Ente.

Per tale ragione FBS vuole adottare un codice etico che contenga regole istituzionali, ribadisca l'importanza della cultura morale e definisca i valori in cui ciascuno vuole riconoscersi.

Un codice che sia fonte d'ispirazione per tutti i destinatari interni ed esterni alla Fondazione, da non percepirsi come un documento statico ed immutabile, bensì una possibilità di confronto e apertura al dialogo.

Il documento che segue non serve ad accrescere il grado di conformità alla legge o la reputazione di FBS, perché responsabilità, osservanza della legge e correttezza – come la qualità dei prodotti e servizi – sono una condizione imprescindibile per l'esistenza stessa dell'ente e non possono quindi considerarsi il fine unico di un Codice Etico.

Obiettivo primario è rendere comuni e diffusi i valori in cui FBS si riconosce, a tutti i livelli, facendo sì che chiunque, ogni qualvolta è chiamato a prendere una decisione, abbia cognizione certa che ad essere in gioco non sono soltanto gli interessi, i diritti e doveri propri, ma anche quelli di terzi.

Ciò che rileva nell'agire quotidiano è l'armonia, la condivisione e il rispetto di tutti.

Per questo motivo, tutti gli attori coinvolti devono avere un forte senso di appartenenza e responsabilità ed agire in funzione del raggiungimento di obiettivi comuni.

E per la stessa ragione, il presente Codice Etico è pienamente in linea con i principi morali ed etici contenuti nei Codici di Comportamento adottati dai Ministeri Membri Fondatori, nonché nelle Linee Guida pubblicate da ANAC.

Questo documento vuole essere, quindi, un incentivo razionale per comprendere non solo cosa sia giusto fare, ma anche il motivo per cui sia necessario farlo.

Un «contratto morale» che tutti i destinatari devono impegnarsi a rispettare.

1.2 – CODICE ETICO – DESTINATARI E INTERLOCUTORI

Il Codice Etico esprime l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Fondazione nei confronti di tutti i suoi interlocutori; contiene principi e norme di comportamento, mediante le quali si dà attuazione ai principi, che arricchiscono i processi decisionali e orientano i comportamenti di FBS.

Il Codice Etico è adottato volontariamente da FBS e rappresenta un documento ufficiale approvato dal Consiglio di Amministrazione che impegna lo stesso nonché il Direttore Generale, il Direttore Scientifico, i Responsabili delle Aree e/o di funzione (di seguito l'“Alta Direzione”) c.d. “Soggetti apicali” e tutti gli altri dipendenti e collaboratori c.d. “Soggetti sottoposti all'altrui direzione”, nonché i consulenti ed altresì qualsivoglia soggetto che, a qualunque titolo, entra in contatto con Fondazione e/o con la stessa si trova a contrarre.

Sono, quindi, obbligati all'osservanza del presente Codice Etico i seguenti soggetti:

- a) Presidente del Consiglio di amministrazione;
 - b) componenti del Consiglio di amministrazione, siano essi amministratori esecutivi e non
 - c) Comitato Tecnico Scientifico;
 - d) Componenti dell'Organo di Revisione: il Collegio dei Revisori legali dei Conti;
 - e) Alta Direzione: Direttore Generale, Direttore Scientifico e responsabili delle Aree e/o funzioni;
 - f) dipendenti e/o collaboratori, siano essi dirigenti, impiegati, operai o lavoratori autonomi;
 - g) soci, membri fondatori, nuovi fondatori, partecipanti e sostenitori della Fondazione;
- (ciascuno dei soggetti elencati nelle lettere a, b, c, d, e, f, g definito come il “**Destinatario**” o, collettivamente, i “**Destinatari**”).

Tutti i soggetti elencati nelle lettere a, b, c, d, e, f, g sono anche “**Interlocutori**” della Fondazione.

FBS si conforma, nella condotta delle proprie attività, ai principi di legittimità, lealtà, correttezza, trasparenza.

I Destinatari, come sopra individuati, sono tenuti ad attenersi a tali principi, improntando ad essi i quotidiani comportamenti aziendali.

Tutti coloro che a vario titolo (clienti, fornitori, prestatori di servizi, consulenti, ecc.) collaborano con FBS, sono tenuti al rispetto del presente Codice Etico.

L'Organo di controllo della Fondazione sovrintende al rispetto del Codice Etico, in genere, da parte di tutti i Destinatari, come sopra individuati.

1.3 - Oggetto e scopi della Fondazione.

La Fondazione, come già riportato al Paragrafo 1.1. del presente Codice Etico, ha lo scopo di promuovere e sviluppare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle biotecnologie, nel campo delle scienze della vita, anche ai fini del contrasto alle pandemie.

A tal fine svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico e di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi per il contrasto alle pandemie.

La Fondazione svolge altresì le funzioni di *Hub* antipandemico attraverso una propria e dedicata articolazione denominata "*Centro Nazionale Anti pandemico-CNAP*", avvalendosi anche di centri *spoke* di primo e secondo livello, nonché delle reti di sequenziamento dei patogeni per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti, assicurando le necessarie interazioni con i centri coinvolti nello sviluppo di vaccini anche animali secondo il modello *One-Health*.

La Fondazione favorisce in collaborazione con altri soggetti nazionali ed internazionali, la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nell'ambito delle applicazioni biotecnologiche finalizzate alla protezione della salute secondo un approccio *One Health*, nonché le ulteriori attività progettuali connesse all'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in tali ambiti.

La Fondazione promuove altresì il coordinamento e l'integrazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato dal Consiglio europeo con decisione 22 giugno 2021 ai sensi del Regolamento (UE) n. 241/2021, nonché del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nell'ambito del contrasto alle pandemie e, in particolare, delle misure rientranti nelle materie di competenza dei Ministeri indicati nell'articolo 5 dello Statuto, e che siano coerenti e/o collegate con gli scopi della Fondazione.

La Fondazione, nell'ottica del più efficace perseguimento delle finalità statutarie, opera in raccordo con le Istituzioni dei territori, tra cui quelle regionali e locali e gli uffici territoriali dello Stato, il sistema delle Università e delle altre istituzioni della formazione superiore e degli enti di ricerca, pubblici e privati, con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale, gli IRCCS, l'ISS, l'INAIL, gli IZS nonché con il sistema della rappresentanza di imprese e professioni, con particolare riferimento al quadro dell'ecosistema senese delle scienze della vita.

La Fondazione, attraverso il CNAP, ha cura di perseguire una proficua collaborazione con l'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (DG HERA della Commissione europea), e più in generale con altre istituzioni competenti in ambito internazionale per la gestione di emergenze sanitarie, anche in vista di trasferimenti di tecnologia che consentano un virtuoso sostegno cooperativo alla tutela della salute umana in Europa e nel mondo.

Per le suddette finalità, la Fondazione instaura inoltre rapporti con omologhi enti e organismi, in Italia e all'estero.

1.4 - Rispetto delle norme

FBS, i destinatari e coloro che, a qualsiasi titolo, rappresentano la Fondazione, sono impegnati a rispettare tutte le leggi e le norme vigenti in ciascun Paese o contesto ove essa operi, il Codice Etico, le Procedure ed i regolamenti interni.

Qualsiasi violazione delle norme di comportamento e regole contenute nel presente Codice Etico e nelle Procedure interne, cui possa conseguire, anche solo potenzialmente, il rischio di commissione dei reati rilevanti previsti dal D. Lgs. 231/01 e di eventuale coinvolgimento della Fondazione, deve essere evitata e, se in corso, sospesa.

Il tutto, con contestuale obbligo di tempestiva segnalazione all'Organo di controllo, incaricato di valutarla e di proporre, all'Organo amministrativo o Funzione competente l'adozione delle sanzioni previste dal Sistema disciplinare.

1.5 - Un approccio cooperativo verso gli interlocutori

FBS aspira a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i suoi interlocutori, cioè con quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare l'oggetto e gli scopi della Fondazione o che hanno, comunque, un interesse al suo perseguimento.

Sono, altresì, interlocutori coloro che compiono investimenti connessi alle attività della Fondazione e, quindi, i Partecipanti (come definiti all'art. 7 dello Statuto), i Sostenitori (come definiti all'art. 8 dello Statuto), i fornitori e *i partner* che a qualunque titolo entrano in contatto con la Fondazione.

Sono, inoltre, considerati interlocutori tutti quei singoli o gruppi, nonché le organizzazioni e istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività della Fondazione.

1.6 - Comportamenti non conformi ad etica

Nella condotta delle attività i comportamenti non conformi ad etica compromettono il rapporto di fiducia tra FBS e i suoi interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5).

Sono antitetici, i comportamenti di chiunque, singolo o organizzazione, cerchi di appropriarsi dei benefici della collaborazione altrui, sfruttando posizioni di forza contrattuale e/o istituzionale.

1.6.1 Il valore della ricerca e l'etica della ricerca

La Fondazione ha il precipuo scopo di promuovere e sviluppare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle biotecnologie, nel campo delle scienze della vita, anche ai fini del contrasto alle pandemie. In tale contesto riconosce il valore della ricerca e impronta la propria attività scientifica ai valori etici:

- dell'integrità della ricerca, da intendersi come l'onestà e l'accuratezza nel raccogliere, conservare, analizzare e riportare i dati e nella corretta attribuzione dei meriti;
- del rispetto per i soggetti implicati nella ricerca (animali, umani, campioni biologici di origine umana e dati personali);

- della trasparenza: divulgazione completa dei risultati, gestione dei conflitti di interesse, accesso pubblico ai dati (quando possibile);
- della collaborazione: promozione della collaborazione scientifica a livello nazionale e internazionale.
- della responsabilità sociale: impegno a utilizzare i risultati della ricerca per il bene della società.

Di base, dunque, la Fondazione aderisce ai principi di "integrità nella ricerca" (*Research Integrity*), così come descritta in letteratura scientifica e nelle principali Carte e Convenzioni internazionali (quali a titolo esemplificativo il **Codice di Norimberga**: il primo codice etico internazionale per la ricerca sull'uomo, redatto dopo i crimini commessi durante la Seconda Guerra Mondiale. La **Dichiarazione di Helsinki**: un documento dell'Associazione Medica Mondiale che fornisce principi etici per la ricerca biomedica sugli esseri umani. Il **Codice di Belmonte**: un codice etico italiano che riguarda la ricerca biomedica e la sperimentazione clinica) ed altresì alle Linee Guida per l'integrità nella ricerca adottate dalla Commissione per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca del CNR - www.cnr.it/it/ethics e/o alle Linee Guida e ai documenti adottati dai Comitati Etici nazionali ed internazionali.

1.7 - Il valore della reputazione e dei vincoli fiduciari

La buona reputazione è per la Fondazione una risorsa essenziale, anche perché favorisce la fidelizzazione Sostenitori, l'attrazione delle migliori risorse umane, la serenità dei fornitori, l'affidabilità verso i creditori.

Il Codice Etico contiene, pertanto, l'enunciazione:

- dei principi generali sulle modalità con cui intrattenere relazioni con gli interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5), corrispondenti ai valori di riferimento cui FBS impronta le proprie attività;
- dei criteri di condotta verso ciascun gruppo o tipologia di interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5), che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali i Destinatari sono tenuti ad attenersi per prevenire ed impedire la commissione di reati rilevanti;
- dei meccanismi necessari ad attuare, monitorare e diffondere il rispetto e la conformità al Codice Etico e a garantirne il continuo miglioramento e aggiornamento.

1.8 Il valore della reciprocità

I rapporti interni alla Fondazione, nonché con i Destinatari del presente Codice Etico così come quelli con i terzi (istituzioni, fornitori, collaboratori esterni, mezzi di comunicazione, il contesto civile ed economico nazionale ed internazionale) dovranno essere improntati a trasparenza, lealtà e correttezza, nella tutela degli interessi dell'Ente.

Trasparenza, lealtà e correttezza da parte dei terzi dovrà parimenti essere pretesa.

2. PRINCIPI GENERALI

2.1 - Imparzialità

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i propri interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5), la scelta di chiunque operi per conto di FBS e con FBS, nella gestione del personale e/o nell'organizzazione del lavoro, nei rapporti con la comunità circostante e le istituzioni che la rappresentano, deve tener conto che la Fondazione non pone in essere, vieta ed impedisce qualsiasi forma di discriminazione in relazione all'età, al sesso, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e al credo religioso dei suoi interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5).

FBS si impegna a creare e sviluppare rapporti di fiducia e di reciproca e duratura soddisfazione con gli interlocutori attuali e potenziali, nel rispetto degli obblighi definiti dallo Statuto, dalla normativa vigente, dai contratti e dagli standard di qualità prefissati, adottando comportamenti non discriminatori.

2.1.1 – I.S.G. (Indice Sviluppo di Genere) - sensibilità di genere

Nell'ambito delle decisioni che influiscono sull'organizzazione delle attività di FBS e nella gestione del personale, la Fondazione è attenta a realizzare una partecipazione equilibrata di genere e, a tal fine, a implementare politiche di inclusione e sviluppo per la parità di genere.

2.1.2. – E.S.G. (Enviromental, Social, Governance)

La Fondazione adopera criteri per la misurazione delle proprie attività secondo *standard* ambientali, sociali e di *governance* (interna ed esterna). In particolare, riconosce il valore dello sviluppo di procedure operative e di buone pratiche volte a ispirare ed implementare le proprie attività che garantiscano il raggiungimento di obiettivi legati all'impatto ambientale, sociale e legati alla qualità e all'etica della governance.

A tal fine adopera criteri ambientali che valutano come l'attività svolta si comporta nei confronti dell'ambiente nel quale è collocata e dell'ambiente in generale. FBS adopera criteri volti a misurare l'impatto sociale della propria attività ed in particolare l'impatto e la relazione con il territorio, con le persone, con i dipendenti, i fornitori, i clienti e in generale con le comunità con cui opera o con cui è in relazione. Infine, adopera criteri di gestione ispirati a buone pratiche e a principi etici e, a tal fine, ha inteso assumere il presente Codice Etico al quale intende uniformarsi.

2.2 - Comportamento nella gestione delle attività – conflitto di interessi

Nella gestione di qualsiasi attività devono sempre evitarsi situazioni ove i soggetti coinvolti siano, o possano anche solo apparire, in **conflitto di interesse**. Con ciò si intende sia il caso in cui un Destinatario persegua un interesse diverso dalle direttive della Fondazione e dal bilanciamento degli interessi della stessa o si avvantaggi "personalmente" di opportunità per il tramite dell'ente, sia il caso in cui i Destinatari agiscano in contrasto con i doveri fiduciari derivanti dalla posizione ricoperta.

Il Destinatario che, nell'espletamento della propria attività, sempre attinente all'oggetto e agli scopi ed in sintonia con le politiche della Fondazione, venga a trovarsi in situazioni che possano, o ritenga che possano, per ragioni anche di solo potenziale conflitto o concordanza di interessi personali, o essere, o anche solo apparire, influenti sui rapporti, deve informare immediatamente e rispettivamente, per iscritto, l'Organo amministrativo e/o il proprio superiore gerarchico nonché l'Organo di controllo (OdV) di riferimento.

Al fine di disciplinare, regolamentare e limitare il rischio di comportamenti che possano generare un conflitto di interessi la Fondazione si è dotata di un Regolamento che è fatto obbligo a chiunque dei Destinatari e

interlocutori (così come definiti ai paragrafi 1.2. e 1.5 del presente Codice) di osservare.

2.3 – Riservatezza e Utilizzo di informazioni

Tutte le informazioni che non siano di pubblico dominio relative alla Fondazione o ad altri Soggetti della Fondazione o alla loro attività, di cui un Destinatario sia a conoscenza in ragione delle funzioni svolte o, comunque, del rapporto intercorrente con la stessa, devono considerarsi riservate ed essere utilizzate solo per lo svolgimento dell'attività cui è addetto.

I Destinatari porranno ogni cura per evitare l'indebita diffusione di tali informazioni.

In ragione di ciò FBS tutela la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare e/o trattare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione; in tal caso la Fondazione si atterrà scrupolosamente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

2.4 - Rapporti con i Fondatori – Partecipanti e Sostenitori.

La Fondazione si adopera affinché la partecipazione dei Fondatori, dei Partecipanti e dei Sostenitori alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole e che a tutti sia riconosciuta parità d'informazione. FBS è pertanto impegnata ad assicurare la massima trasparenza e tempestività delle informazioni (ognuna per quanto di competenza) comunicate ai Fondatori e ai relativi Organismi di Vigilanza nonché ai Partecipanti e Sostenitori anche mediante il sito internet. La Fondazione si impegna inoltre a tenere nella dovuta considerazione le legittime indicazioni manifestate dai Fondatori, dai Partecipanti e dai Sostenitori nell'ambito ciascuno dei propri ambiti e competenze.

2.5 - Valore delle risorse

FBS valorizza le proprie risorse, necessarie per il raggiungimento dell'oggetto e degli scopi.

In funzione di tale scopo, promuove il valore delle risorse per migliorare ed accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute.

2.6 - Equità e correttezza nell'esercizio dell'autorità

Nella formalizzazione e gestione dei rapporti contrattuali che implicano relazioni gerarchiche, in special modo con dipendenti e collaboratori, FBS è impegnata a fare in modo che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza, evitando ogni abuso.

In particolare, impedisce che l'autorità si trasformi in esercizio del potere, lesivo della dignità e autonomia del dipendente e/o collaboratore e che le scelte di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei medesimi.

2.7 - Integrità della persona

Fondazione ritiene prioritari: l'integrità fisica e morale dei suoi dipendenti e collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri.

Non sono tollerate, pertanto, richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice Etico o ad adottare comportamenti lesivi delle opinioni e convinzioni personali di ciascuno.

2.8 - Trasparenza e completezza delle informazioni

Gli Interlocutori sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale che, nell'impostare i rapporti con l'ente, gli interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5) siano in grado di prendere decisioni autonome e consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti.

FBS richiede a tutti i soggetti che utilizzino risorse finanziarie della stessa di agire secondo criteri improntati a legalità e correttezza, salvo informare, quando necessario, l'Organo di controllo (OdV) sull'utilizzo delle stesse.

Gli Interlocutori che venissero a conoscenza di falsificazioni nella contabilità o nella relativa documentazione hanno l'obbligo di riferire al proprio superiore e agli organi di controllo preposti.

Nella predisposizione di contratti, FBS ha cura di specificare al contraente i comportamenti da tenere in tutte le circostanze previste, in modo chiaro e comprensibile.

2.9 - Buona fede e correttezza nell'esecuzione dei compiti e dei contratti

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti ed espletati secondo buona fede e correttezza e quanto stabilito consapevolmente dalle parti, evitando qualsiasi indebito vantaggio.

Non è, pertanto, consentito avvalersi di lacune contrattuali o di eventi imprevisi, per rinegoziare i contratti e/o gli incarichi al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali l'interlocutore (definito nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5.) si trovi e/o sia venuto a trovare.

2.10 - Qualità dei servizi

La Fondazione assicura elevati standard qualitativi nell'espletamento delle proprie attività favorendo un costante processo di miglioramento dei servizi erogati basato su competenze interne e/o esterne.

La Fondazione intende sviluppare ed implementare un Sistema di Qualità funzionale alla propria organizzazione e specifica per le attività dalla stessa svolte.

2.11 - Concorrenza leale

Fondazione riconosce il valore e la funzione economica e sociale della concorrenza svolta nei limiti stabiliti dalla legge, astenendosi da comportamenti collusivi e/o di abuso di posizione dominante.

Si impegna a denunciare agli organi istituzionalmente competenti, mediante strumenti di "*reporting*" adeguati, tutte le pratiche volte a ridurre la libera concorrenza nel mercato di cui venisse a conoscenza.

2.12 - Responsabilità verso la collettività

FBS è consapevole dell'influenza che le proprie attività possono avere sulle condizioni e sul benessere generale della collettività ed opera

attraverso un rigoroso programma di autoregolamentazione e controllo interno.

2.13 - Sostenibilità ambientale

La FBS s'impegna a salvaguardare e rispettare l'ambiente come bene primario anche in nome delle generazioni future e, pertanto, la sua attività dovrà essere sempre improntata all'osservanza delle norme nazionali e internazionali in materia di tutela ambientale. A tal fine, l'Ente orienta le proprie scelte ottimizzando costantemente l'impiego delle risorse e garantendo il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti, in modo da assicurare la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali, non solo nel rispetto della normativa vigente, ma anche tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia. Contestualmente, la Fondazione adotta idonee misure per preservare l'ambiente, sensibilizzando i Destinatari e i Portatori di interessi sulle possibili conseguenze e sugli impatti ambientali derivanti dalle loro attività affinché si adoperino per ridurre cause ed effetti.

FBS rispetta le leggi e i regolamenti vigenti, in materia ambientale, in ogni Paese ove si svolga la sua attività, adottando un comportamento socialmente responsabile, monitorando e rispondendo non solo alle esigenze finanziarie ed economiche ma ambientali e sociali degli *stakeholders* con l'obiettivo di conseguire uno sviluppo sostenibile per la collettività.

3. CRITERI DI CONDOTTA

Sezione I

Criteri di condotta in generale

3.1 - Trattamento delle informazioni

Le informazioni riguardanti gli interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5) sono trattate da FBS nel pieno rispetto della riservatezza e della privacy degli interessati.

A tal fine sono applicate e costantemente aggiornate politiche e procedure specifiche per la protezione delle informazioni.

In particolare, FBS:

- definisce un'organizzazione per il trattamento delle informazioni che assicuri la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità;
- classifica le informazioni per livelli di criticità crescenti e adotta opportune contromisure in ciascuna fase del trattamento;
- impegna i soggetti terzi che intervengono nel trattamento delle informazioni alla sottoscrizione di patti di riservatezza.

3.2 - Regali, omaggi e benefici

Conformemente ai Codici di Comportamento dei Fondatori, non è ammessa alcuna forma di regalo (offerta o ricevuta) che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o, comunque, rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a FBS.

In particolare, gli Interlocutori (come definiti al paragrafo 1.2. e 1.5) non chiedono, né sollecitano, per sé o per altri, regali o altre utilità.

Gli Interlocutori non accettano, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini locali o internazionali. In ogni caso, gli Interlocutori non chiedono, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto di propria competenza a soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti alle proprie competenze, né a soggetti nei cui confronti sono, o stanno per essere, chiamati a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dei ruoli ricoperti.

Gli Interlocutori non offrono, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore a 150 euro, anche sotto forma di sconto. È in ogni caso esclusa e vietata l'accettazione di regali sotto forma di somme di denaro per qualunque importo.

I regali e le altre utilità di modico valore possono essere ricevuti senza superare, cumulativamente, il limite stabilito in relazione al singolo anno solare; qualora, nell'anno solare considerato, i regali e le altre utilità

dovessero superare il limite indicato, l'Interlocutore dovrà restituirli a chi li ha offerti e, in subordine, nel caso in cui non sia possibile la restituzione, dovrà immediatamente mettere a disposizione della Fondazione la parte in eccedenza, affinché questa possa devolverla a fini istituzionali.

Gli Interlocutori non accettano incarichi di consulenza o collaborazione di qualsiasi natura, gratuiti o retribuiti, da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti al ruolo di appartenenza dell'Interlocutore medesimo.

Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità della Fondazione,

I Destinatari che ricevono omaggi o benefici non previsti dalle fattispecie consentite sono tenuti, secondo quanto previsto dalle procedure aziendali, a darne comunicazione all'Organo di controllo della Fondazione che ne valuta l'entità e il valore e provvede, se lo ritiene necessario, a far notificare al mittente la politica della Fondazione in materia.

3.3 - Comunicazione all'esterno

L'informazione verso l'esterno deve essere veritiera, trasparente e coerente e nel rispetto dei protocolli di legalità e di trasparenza previsti dalla legge.

I rapporti con la stampa e con gli interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5) potranno essere tenuti solo dalle funzioni della Fondazione a ciò deputate o con l'autorizzazione di queste.

I Destinatari, chiamati a fornire verso l'esterno qualsiasi notizia, ove sprovvisti dei relativi poteri, sono tenuti ad ottenere preventiva autorizzazione dalle funzioni della Fondazione preposte al fine di concordarne i contenuti, coerentemente con le politiche dell'ente.

Fermo restando quanto sopra, la comunicazione dell'ente verso i suoi interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5):

- è improntata al rispetto del diritto all'informazione; in nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi;
- rispetta le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale;

- è realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività, salvaguardando, tra le altre, le informazioni "price sensitive" ed i segreti interni dell'ente.

È evitata ogni forma di pressione o di acquisizione di atteggiamenti di favore da parte dei mezzi di comunicazione.

Sezione II

Criteri di condotta nelle relazioni con i ricercatori, dipendenti e i collaboratori

3.4 – Selezione e gestione dei ricercatori

La Fondazione si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, di collaborazioni con personale di ricerca di elevata esperienza e qualificazione, sia italiano sia straniero non dipendente dell'ente e non vincolato da rapporto contrattuale subordinato con la Fondazione.

Il Consiglio di amministrazione stabilirà, con proprio provvedimento i criteri di carattere generale relativo alle attività e condizioni di lavoro del personale ricercatore.

La selezione dei ricercatori per l'avvio e/o lo sviluppo dei programmi e/o progetti di ricerca è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati con quelli inerenti con la ricerca e nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti selezionati ed i principi di pubblica selezione.

FBS, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi, o pratiche clientelari nelle fasi di selezione ed assunzione.

Le attività di ricerca devono essere coerenti con la *mission* della Fondazione. In accordo con la Carta Europea dei ricercatori, il personale coinvolto nella ricerca deve altresì riconoscere i limiti di tale libertà che potrebbero derivare da circostanze particolari di ricerca (compresi la supervisione, il coordinamento e la gestione) o da vincoli operativi, o dalle necessità relative alla tutela della proprietà intellettuale. Tali limiti non devono contravvenire alle pratiche e ai principi etici riconosciuti cui i ricercatori devono conformarsi. I Ricercatori devono impegnarsi a

garantire che i loro lavori siano utili per aumentare la conoscenza a disposizione della società e non riproducano ricerche già condotte. Ogni forma di plagio deve essere evitata e deve essere rispettato il principio della proprietà intellettuale e della proprietà congiunta dai dati nel caso di ricerche svolte in collaborazione con uno o più supervisori e/o altri ricercatori.

I ricercatori finanziati con fondi pubblici sono responsabili anche dell'utilizzo efficace del denaro dei contribuenti e pertanto devono aderire ai principi di una gestione finanziaria solida, trasparente ed efficace.

I Ricercatori devono chiedere, ove necessario, tutte le autorizzazioni indispensabili per la corretta realizzazione della loro attività di ricerca. Gli obiettivi della ricerca svolta devono essere noti, così come le risorse ottenute e quelle fornite.

I ricercatori sono tenuti a svolgere ed improntare la propria attività di ricerca ai principi di "integrità nella ricerca" (*Research Integrity*), così come descritta in letteratura scientifica e nelle principali Carte e Convenzioni internazionali.

3.4.1 - Selezione del personale

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati con quelli attesi in relazione alle esigenze della Fondazione e nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti selezionati ed i principi di pubblica selezione.

Le informazioni richieste al candidato sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psico-attitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del medesimo.

FBS, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi, o pratiche clientelari nelle fasi di selezione ed assunzione.

FBS si è dotata di un Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale. È fatto obbligo a tutti i Destinatari (come definiti ai paragrafi 1.2. e 1.5 del presente Codice) di osservare la disciplina descritta nel citato regolamento.

3.5 Costituzione del rapporto di lavoro

Il personale di FBS è assunto con regolare contratto di lavoro di diritto privato. È vietata qualsiasi forma di lavoro irregolare.

All'atto della costituzione del rapporto di lavoro, anche autonomo, ogni dipendente e/o collaboratore riceve accurate informazioni riguardanti:

- le caratteristiche della funzione, delle mansioni e/o dell'incarico da svolgere;
- gli elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro e/o i criteri di determinazione del compenso;
- le norme e procedure adottate al fine di evitare i possibili rischi per la salute connessi all'attività lavorativa e/o all'incarico da svolgere nonché quelle adottate per prevenire la commissione dei reati c.d. rilevanti;
- i contenuti del Codice Etico adottato dall'ente, anche tramite consegna di un suo estratto, quale parte integrante della documentazione afferente il rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Tali informazioni sono presentate al dipendente e/o al collaboratore in modo che l'accettazione del contratto di lavoro e/o dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione da parte del medesimo delle informazioni suddette.

3.6 - Gestione del personale

FBS evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori.

Nell'ambito dei processi di gestione e sviluppo del personale, così come in fase di selezione, le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dagli interessati e/o su considerazioni di merito.

L'assunzione e/o il conferimento di incarichi sono, anch'essi, stabiliti in considerazione delle competenze e delle capacità; compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, sono favorite le flessibilità nell'organizzazione del lavoro che agevolano la gestione dello stato di maternità e, in generale, della cura dei figli.

La valutazione dei dipendenti è effettuata dalle competenti funzioni coinvolgendo i responsabili, la Direzione del personale e, per quanto possibile, i soggetti che sono entrati in relazione con il valutato.

Nei limiti delle informazioni disponibili e della tutela della privacy, la Direzione del personale si adopera per impedire forme di nepotismo.

3.6.1. Valorizzazione e formazione delle risorse

I responsabili utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura mediante l'attivazione degli strumenti disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita dei propri collaboratori.

In quest'ambito, riveste particolare importanza la comunicazione da parte dei responsabili dei punti di forza e di debolezza del dipendente, in modo che quest'ultimo possa tendere al miglioramento delle proprie competenze anche attraverso una formazione mirata.

FBS mette a disposizione di tutti i dipendenti strumenti informativi e formativi, con l'obiettivo di valorizzare e accrescere le specifiche competenze professionali del personale.

È prevista una formazione periodica impartita in determinati momenti della vita aziendale del dipendente e una formazione ricorrente rivolta al personale operativo.

3.6.2 Gestione del tempo di lavoro dei dipendenti

Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei dipendenti, richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro.

Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice Etico.

3.6.3 - Coinvolgimento dei dipendenti e dei collaboratori

È assicurato il coinvolgimento dei dipendenti e dei collaboratori nello svolgimento del lavoro e/o dell'incarico, anche prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali.

Il dipendente e/o il collaboratore deve partecipare a tali momenti con spirito di collaborazione ed indipendenza di giudizio.

L'ascolto dei vari punti di vista, compatibilmente con le esigenze aziendali, consente al responsabile di formulare le decisioni finali; il

dipendente e/o il collaboratore deve, comunque, concorrere sempre all'attuazione delle attività stabilite.

3.7 - Interventi sull'organizzazione del lavoro

Nel caso di riorganizzazioni del lavoro è salvaguardato il valore delle risorse umane prevedendo, ove possibile, azioni di formazione e/o di riqualificazione professionale.

In tali eventualità, compatibilmente alle esigenze organizzative e produttive, FBS persegue le seguenti finalità:

- le ricadute occupazionali delle riorganizzazioni del lavoro devono essere distribuite il più uniformemente possibile tra tutti i dipendenti, coerentemente con l'esercizio efficace ed efficiente dell'attività d'impresa;
- in caso di eventi nuovi o imprevisti, oggettivamente verificabili, il dipendente può essere assegnato a mansioni e/o incarichi diversi rispetto a quelli svolti in precedenza, purché confacenti all'inquadramento e professionalità posseduti.

3.8 - Sicurezza e salute

FBS, anche alla luce del d.lgs. 81 del 2008, rispetta e fa rispettare la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, diffondendo e consolidando la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e collaboratori e preservando, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori e l'interesse degli altri interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5).

A tal fine, la struttura interna, attenta all'evoluzione degli scenari di riferimento ed al conseguente mutamento delle potenziali situazioni di rischio, realizza interventi di natura tecnica ed organizzativa, attraverso:

- l'introduzione di un sistema di gestione dei rischi e della sicurezza;
- una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- l'adozione delle migliori tecnologie;
- il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro;
- l'apporto di interventi formativi e di comunicazione.

3.9 - Tutela della privacy

La privacy dei dipendenti, dei ricercatori e dei collaboratori della Fondazione è tutelata adottando standard che specificano le informazioni che le stesse richiedono ai medesimi e le relative modalità di trattamento e conservazione.

È vietata qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e la vita privata dei collaboratori.

Tali standard prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare/diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato e stabiliscono le regole per il controllo, da parte di ciascun dipendente e/o collaboratore, delle norme a protezione della privacy.

Nel caso di trattamento di dati sensibili, disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) che integra e modifica il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, FBS adotta tutte le precauzioni necessarie e gli adempimenti prescritti dalla legge.

3.10 - Integrità e tutela della persona

FBS si impegna a tutelare l'integrità morale dei ricercatori, dipendenti e collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona.

Per questo motivo essa salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrastano qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.

È vietata qualsiasi forma, anche verbale, di molestie sessuali e qualsiasi altro comportamento che possa turbare la sensibilità della persona.

Il dipendente e/o il collaboratore che ritenga di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e al credo religioso, deve segnalare l'accaduto al suo diretto responsabile, che

riferirà all'Organo di controllo per la valutazione dell'effettiva violazione del Codice Etico.

Le disparità non sono, tuttavia, considerate discriminazione se giustificate o giustificabili sulla base di criteri oggettivi.

3.11 - Doveri dei dipendenti, ricercatori e dei collaboratori

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge e di contratto il dipendente, il ricercatore e/o il collaboratore deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta e dall'interesse dell'ente e comportarsi secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione dell'attività a lui affidata.

3.11.1. Gestione delle informazioni

Il dipendente, ricercatore e/o il collaboratore deve conoscere ed attuare quanto previsto dalle politiche dell'ente in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.

Egli è tenuto ad elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggetti esterni autorizzati a farne richiesta.

3.11.2. Conflitto di interessi

Tutti i dipendenti e i collaboratori, ivi inclusi i ricercatori, di FBS sono tenuti ad evitare le situazioni in cui si possono manifestare conflitti di interessi e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni e/o incarichi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni:

- svolgere una funzione di vertice e avere interessi economici con fornitori, clienti o concorrenti anche attraverso i propri o altrui familiari;
- curare i rapporti con i fornitori e svolgere attività lavorativa, anche per il tramite di un familiare, presso i fornitori;
- accettare denaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti con FBS.

Nel caso in cui si manifesti anche solo l'apparenza di un conflitto di interessi il dipendente, ricercatore e/o il collaboratore è tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile e/o referente, il quale, secondo le modalità previste, informa l'Organo di controllo, che ne valuta, caso per caso, l'effettiva sussistenza e rilevanza.

Il dipendente, ricercatore e/o il collaboratore è tenuto, inoltre, a dare informazioni circa le attività svolte al di fuori del tempo di lavoro, nel caso in cui queste possano concretamente apparire e/o risultare in conflitto di interessi con l'ente.

3.11.3 Utilizzo dei beni della Fondazione

Ogni dipendente e/o collaboratore (ivi inclusi il ricercatore) della Fondazione è tenuto ad operare con diligenza per tutelare i beni dell'ente, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro utilizzo.

In particolare, i dipendenti e i collaboratori devono:

- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni loro assegnati, prestando particolare attenzione alla gestione delle risorse finanziarie di cui sia in possesso e/o, comunque, disponga;
- evitare utilizzi impropri dei beni dell'ente che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza o, comunque, in contrasto con l'interesse dell'ente stesso.

Ogni dipendente e/o collaboratore è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate ed ha il dovere di informare tempestivamente le unità preposte di eventuali minacce o eventi dannosi per l'ente.

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni dipendente e/o collaboratore è tenuto a:

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
- utilizzare i mezzi informatici dell'ente esclusivamente per ragioni di lavoro e per migliorare le proprie conoscenze tecniche inerenti le mansioni e/o incarichi a lui assegnate o affidati;

- evitare l'uso dei mezzi informatici dell'ente per visitare siti internet estranei all'attività affidata ovvero immorali e/o contrari alla decenza, o usare tali mezzi per diffondere, senza le prescritte autorizzazioni, informazioni personali, riservate e qualsiasi altro materiale dell'ente.

3.11.4 Tracciabilità ed accesso alla rete informatica

La Fondazione custodisce la documentazione, anche in formato elettronico, relativa alle operazioni svolte al fine di poter agevolmente identificare, in qualsiasi fase delle stesse (autorizzazione, registrazione, verifica ecc.), le motivazioni della loro adozione e le rispettive caratteristiche.

L'accesso alla rete informatica dell'ente, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l'utilizzo di doppia chiave asimmetrica, composta da una parte pubblica (cosiddetta user ID) e da una parte privata (cosiddetta password), che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase, di sua competenza, della procedura.

Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite un user ID ed una password personale, che l'operatore si impegna a non comunicare a terzi.

È vietato utilizzare l'user ID e la password di altro operatore.

Al personale è vietato tassativamente alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinente, a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, per procurare direttamente od indirettamente un vantaggio od un'utilità all'ente.

Il predetto personale osserva, altresì, le particolari ed ulteriori regole presenti nelle procedure interne.

3.11.5 Trasparenza contabile

I fatti di gestione devono essere rappresentati in modo corretto, completo e tempestivo nella contabilità, allo scopo di garantire la corretta e veritiera rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali

e finanziari della Fondazione. Gli esponenti e il personale (ivi inclusi i collaboratori e i ricercatori) della Fondazione, per quanto di loro competenza, sono tenuti a collaborare affinché i fatti di gestione siano tempestivamente e correttamente recepiti nella contabilità. Per ogni operazione è conservata un'adeguata documentazione in modo da consentire la registrazione contabile, la ricostruzione dell'operazione e l'individuazione dei livelli di responsabilità. La documentazione contabile deve essere organizzata ed archiviata secondo criteri logici e deve essere facilmente reperibile, in modo da consentire l'efficace esercizio dei controlli interni. I movimenti finanziari effettuati dalla Fondazione devono essere preventivamente autorizzati secondo le procedure interne. Gli esponenti e il personale della Fondazione che fossero a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, alterazioni delle registrazioni contabili e/o documenti correnti sono tenuti a informare tempestivamente per iscritto l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

3.11.6 Proprietà intellettuale e plagio

La Fondazione, in considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, ritiene che i risultati della medesima debbano contribuire al progresso della scienza e allo sviluppo e al benessere della collettività. La Fondazione ripudia la cattiva condotta scientifica intesa come la riproduzione, la falsificazione, il plagio, il sabotaggio e ogni altra pratica che devia da quelle comunemente accettate dalla comunità scientifica di riferimento per quanto concerne la conduzione, lo sviluppo e l'elaborazione della ricerca.

Sono da considerare particolarmente riprovevoli i seguenti comportamenti: a) attribuzione illegittima della paternità di un lavoro (anche come co-autorship), di un progetto, di dati o di qualsivoglia ricerca che appartenga a terzi, fra cui studenti e collaboratori, o colleghi e l'utilizzo di informazioni confidenziali o l'omissione intenzionale di parti di lavoro compiuto da terzi; b) interferenza nel lavoro di terzi senza autorizzazione per quanto concerne l'autorship e/o la sottrazione di materiale ai fini della conduzione della ricerca stessa; c) diffusione in modo improprio di lavori di ricerca di terzi attraverso alterazione o

utilizzo parziale di materiale; d) la contraffazione o qualsiasi forma di alterazione dei risultati scientifici; e) fruttare la propria posizione o ruolo gerarchico o funzionale per il coinvolgimento in pubblicazioni o progetti. I membri della comunità FBS sono tenuti al rispetto delle norme generali in materia di proprietà intellettuale, e la Fondazione nell'ambito della sua autonomia regolamentare, ha stabilito le modalità attuative, ivi compresi i rapporti reciproci tra la Fondazione stessa ed i suoi dipendenti. I soggetti suddetti sono tenuti a prestare la massima cura e il massimo riserbo nello svolgimento delle proprie mansioni onde tutelare al meglio i risultati dell'attività di ricerca nata in ambito FBS. In particolare: a) nel rispetto pieno ed integrale della normativa in materia, le invenzioni nate all'interno della FBS, così come gli studi e le attività che potrebbero condurre ad un risultato brevettabile, potranno essere liberamente divulgati da chiunque vi abbia partecipato, solo dopo aver ottenuto la privativa industriale salvo diversi accordi fra i soggetti coinvolti in tale attività. I membri della comunità FBS, in ogni caso, rifiutano lo sfruttamento della ricerca a fini privati o l'occultamento dei suoi risultati allo scopo di trarne vantaggio personale. Le invenzioni realizzate collettivamente devono indicare tutti i collaboratori che vi hanno partecipato in misura rilevante, a protezione del diritto morale al riconoscimento della paternità della stessa e degli eventuali diritti patrimoniali; b) l'uso del marchio della FBS può avvenire solo dietro autorizzazione scritta della FBS stessa e non effettuarsi per fini privati in conflitto con l'attività istituzionale della FBS.

I membri della comunità FBS si impegnano al massimo rispetto delle norme a protezione del diritto morale e patrimoniale d'autore, evitando di commettere plaghi e violazioni di opere altrui, di qualsiasi genere esse siano (letterario, figurativo, scientifico, fotografico, software, banche dati, etc.). Le opere dell'ingegno realizzate collettivamente devono indicare a quale collaboratore siano riferibili le singole parti delle stesse. Nell'ambito di ciascun gruppo di lavoro è compito del coordinatore: a) promuovere le condizioni che consentono a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità e libertà; b) valorizzare i meriti individuali e determinare le responsabilità di ciascun partecipante; c) sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica,

l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche di confine o che richiedono un approccio metodologico complesso e/o multidisciplinare.

Sezione III

Criteri di condotta nelle relazioni con gli utenti/clienti

3.12 - Imparzialità e Rapporti con gli utenti

La Fondazione, nella conduzione delle sue attività, vieta qualunque azione nei confronti o da parte di terzi in grado di ledere l'imparzialità e l'autonomia di giudizio. A tal fine si impegna a mettere in atto le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e altre condotte idonee a integrare il pericolo di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01.

I rapporti con gli utenti/clienti dei servizi devono essere condotti con professionalità, competenza, correttezza, riservatezza e cortesia. I comportamenti assunti nei loro confronti devono essere caratterizzati dall'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento interno o esterno e dal rispetto della normativa sulla Privacy.

La Fondazione aspira a mantenere e sviluppare un rapporto di fiducia e di collaborazione con tutte le categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare la missione della Fondazione (i Portatori di interessi o Stakeholder) e, in particolare, con Ministeri, Università, Enti di Ricerca, Imprese, Enti locali e, più in generale, con i soggetti che operano a stretto contatto con essa consentendo il raggiungimento della sua missione e con coloro che beneficiano direttamente o indirettamente della sua attività (gli "utenti/clienti dell'attività istituzionale"). Le azioni ed i comportamenti tenuti dai Destinatari devono essere improntati alla massima correttezza, trasparenza, legittimità, diligenza, onestà e rigore professionale, nell'osservanza delle leggi, del Codice e delle procedure interne.

La Fondazione persegue i propri obiettivi e la propria missione attraverso comportamenti ispirati ai seguenti Principi Generali:

- autonomia, che comporta trasparenza e indipendenza da qualsiasi condizionamento, mantenendo la capacità di tenere conto delle esigenze del proprio territorio di riferimento;
- sussidiarietà, cioè l'agire secondo criteri di solidarietà e collaborazione, che non si sostituisce all'amministrazione pubblica nel perseguire il benessere della comunità, ma che contribuisce, in piena autonomia e responsabilità, alla realizzazione di tale benessere, anche attraverso modalità di approccio originali ed innovative;
- responsabilità, che implica la presa di coscienza del proprio ruolo e delle attese delle collettività di riferimento, da cui deriva un approccio consapevole come soggetto attivatore di un circolo virtuoso di sviluppo sociale, economico ed etico sostenibile nel tempo;
- legalità, che implica il rispetto delle disposizioni normative vigenti, nazionali, regionali e comunitarie, dello statuto e dei regolamenti interni

3.13 - I contratti e le comunicazioni agli utenti

I Destinatari devono adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali secondo buona fede e devono astenersi dallo svolgere attività in concorrenza con quelle della Fondazione. Chiunque ricopra ruoli di responsabilità deve rappresentare con il suo comportamento un esempio per i propri collaboratori ed è tenuto a promuovere l'osservanza delle previsioni contenute nel presente Codice perché le stesse vengano percepite dal personale come parte essenziale delle obbligazioni contrattuali.

I contratti e le comunicazioni ai clienti ed utenti della Fondazione, compresi i messaggi pubblicitari ed il contenuto del sito internet dell'ente, sono:

- chiari e semplici, formulati con un linguaggio analogo a quello normalmente adoperato dagli interlocutori (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5);
- conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o, comunque, scorrette;
- completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente.

Scopi e destinatari delle comunicazioni determinano, di volta in volta, la scelta dei canali di contatto più idonei alla trasmissione dei contenuti, senza ricorrere a pressioni e/o sollecitazioni e non utilizzando strumenti di comunicazione ingannevoli o non veritieri.

FBS comunica in maniera tempestiva ogni informazione relativa a:

- eventuali modifiche al contratto;
- eventuali variazioni delle condizioni economiche e tecniche di erogazione del servizio;
- esiti di verifiche compiute nel rispetto degli standard richiesti dalle Autorità di controllo.

3.14 - Stile di comportamento dei dipendenti, ricercatori e collaboratori

Lo stile di comportamento dei dipendenti, ricercatori e collaboratori della Fondazione nei confronti della clientela ed utenza è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità. Lo stesso vale nei confronti dei colleghi, con cui si lavora per instaurare un clima sereno, costruttivo, di leale collaborazione.

3.15 - Controllo della qualità

FBS garantisce adeguati standard di qualità dei servizi offerti sulla base di livelli predefiniti e controlla periodicamente la qualità percepita.

3.16 - Coinvolgimento degli utenti e della clientela

FBS provvede a dare sempre riscontro ai suggerimenti e ai reclami da parte degli utenti e delle associazioni a loro tutela, avvalendosi di sistemi di comunicazione idonei e tempestivi.

E' cura di FBS informare i clienti od utenti del ricevimento delle loro comunicazioni e dei tempi necessari per le risposte che, comunque, dovranno essere brevi.

Per garantire il rispetto di tali standard di comportamento, è attivato un sistema di controllo sulle procedure che regolano il rapporto con i clienti ed utenti.

Sezione IV

Criteri di condotta nelle relazioni con la collettività

3.17 Rapporti economici con partiti, organizzazioni sindacali ed associazioni

FBS non finanzia partiti o associazioni con finalità politiche né in Italia né all'estero, loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica.

Si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici.

Inoltre, non eroga contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi.

È tuttavia consentito cooperare, anche finanziariamente, con tali organizzazioni per specifici progetti in base ai seguenti criteri:

- finalità riconducibile all'oggetto e scopi della Fondazione;
- destinazione chiara e documentabile delle risorse per finalità di interesse pubblico;
- espressa autorizzazione da parte delle funzioni preposte alla gestione di tali rapporti, tenendo debitamente conto degli indirizzi dei membri.

3.18 - Contributi e sponsorizzazioni

FBS può aderire alle richieste di contributi limitatamente alle proposte provenienti da enti, associazioni e organizzazioni pubbliche e private dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, che siano di elevato valore socioculturale, scientifico o benefico e che abbiano rilevanza nazionale o, in ogni caso, che coinvolgano un notevole numero di cittadini.

Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi socioassistenziali, ambientali, medico sportivo, dello spettacolo, dell'arte e progetti riguardanti la salute dei cittadini, sono destinate solo ad eventi che offrano garanzia di qualità o per i quali l'azienda possa collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia.

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, è necessario prestare particolare attenzione per evitare ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o dell'ente.

Per garantire coerenza ai contributi e alle sponsorizzazioni, la gestione è regolata da un'apposita procedura.

3.19 - Rapporti con le istituzioni

La FBS, coerentemente con il proprio ruolo istituzionale di promotore di un sistema di ricerca e di sviluppo scientifico, sociale, culturale ed economico del territorio di riferimento, condivide anche con le istituzioni e gli enti locali gli obiettivi e le responsabilità dei propri progetti.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza e correttezza. In particolare, FBS intrattiene relazioni, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni attribuite in base alla legge e allo Statuto, con le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti locali in Italia e all'estero. Le relazioni con esponenti delle istituzioni pubbliche sono limitate alle funzioni preposte e regolarmente autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Fondazione. È fatto divieto a chiunque operi nell'ambito della Fondazione o su suo incarico, di offrire, direttamente o attraverso terzi, somme di denaro o altri benefici a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Tali prescrizioni non possono essere eluse con il ricorso a forme di contribuzioni che, sotto la veste di erogazioni istituzionali, incarichi, consulenze et similia abbiano le stesse finalità illecite sopra vietate.

A tal fine, Fondazione si impegna a:

- instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con tutti gli interlocutori istituzionali a livello locale, nazionale internazionale e comunitario;
- rappresentare gli interessi e le posizioni in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori istituzionali avvengono esclusivamente tramite referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato dai vertici dell'ente.

3.20 - Antitrust e organi regolatori

E' dovere della Fondazione dare piena e scrupolosa osservanza alle regole antitrust ed alle disposizioni emanate dalle Authority regolatrici del mercato; sia essa la AGCM (Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato) che l'ANAC (l'Autorità Nazionale Anti Corruzione).

E' fatto obbligo evitare tutte le iniziative di rilevanza antitrust.

La funzione competente dà le linee guida in materia di politica della concorrenza e fornisce il necessario supporto al management.

FBS non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta dall'Autorità e agli altri organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive, e collabora attivamente nel corso delle procedure istruttorie.

Per garantire la massima trasparenza, FBS è impegnata a non trovarsi con dipendenti di qualsiasi Authority e loro familiari in situazioni di conflitto di interessi.

4. CONTROLLO INTERNO

4.1 – Il Sistema di controllo interno

FBS, in fase di prima attuazione si atterrà scrupolosamente ai principi e alle norme contenute nel presente codice etico. Al termine del procedimento di adozione ed implementazione del Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 si doterà di un Sistema di Controllo Interno per contribuire al costante rispetto delle norme nazionali ed estere, che disciplinano il regolare e legittimo svolgimento delle attività dell'ente.

Tale Sistema consiste in un insieme di regole di comportamento, procedure e metodologie che consentono di contrastare adeguatamente gli errori, le frodi e i fattori di rischio che ostacolano il corretto svolgimento delle attività stesse, con l'obiettivo di fornire adeguata tutela a tutti i soggetti che interagiscono, a vario titolo, con FBS.

Uno dei punti fondamentali del Sistema, del quale il presente Codice costituisce termine di riferimento, è la "cultura del controllo", che FBS è impegnata a diffondere presso tutti i Destinatari, come sopra individuati, ai quali, in funzione e nella consapevolezza dei compiti loro affidati nell'organizzazione dell'ente, è demandato all'Organo di Controllo (OdV), di assicurarne il funzionamento.

5. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Il Codice Etico è portato a conoscenza degli interlocutori interni ed esterni (definiti nel precedente paragrafo 1.2 e 1.5) mediante apposite attività di comunicazione, anche mediante la pubblicazione sul sito internet della Fondazione.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico a tutti i dipendenti e collaboratori, la Direzione del personale predispone e realizza, anche in base alle indicazioni del proprio Organo di controllo (OdV), un piano annuale di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche.

Le iniziative di formazione sono differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei dipendenti e/o collaboratori; per i neoassunti è previsto un apposito programma formativo che illustra i contenuti del Codice Etico di cui è richiesta l'osservanza.

6 – VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

L'osservanza del Codice Etico, da parte dei Destinatari, rientra nel generale obbligo di lealtà, correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti, siano essi di natura commerciale, di amministrazione o di lavoro.

Conseguentemente qualsiasi violazione delle norme contenute nel presente Codice Etico e/o nelle Procedure aziendali, tra cui la disciplina del *whistleblowing*, costituisce inadempimento contrattuale e come tale, in relazione alla sua gravità, oltre al risarcimento degli eventuali danni subiti dall'ente, verrà sanzionata con l'applicazione delle sanzioni e misure di tutela previste dal Sistema disciplinare, che forma parte integrante del Modello organizzativo adottato dall'ente.

7. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Codice Etico ha effetto immediato dalla data di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione e sino a sua revisione o aggiornamento. A tutti i Destinatari è fatto obbligo di prenderne adeguata conoscenza e di osservarlo. Il Codice viene consegnato a ciascun Dipendente al momento dell'assunzione e la sua osservanza è richiamata alla scrupolosa attenzione dei Fornitori e Partner al momento

della stipula del rispettivo contratto attraverso apposita clausola negoziale. In caso di conflitto con disposizioni da regolamenti interni o procedure è sancita la prevalenza dei principi del Codice.